

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 27.5.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) -Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La delibera condominiale che autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio non necessita di essere riprodotta né richiamata nella procura alle liti

Con riferimento agli artt. 182 c.p.c., commi 2 e 3, 113 c.c., comma 1, e 77 c.p.c., va affermato che la delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore di un condominio a promuovere un giudizio, ove necessaria, è atto presupposto, autonomo e distinto rispetto alla procura al difensore, in quanto costituisce il fondamento della legittimazione ad agire dell'amministratore. Pertanto, purché essa abbia giuridica esistenza precedente al rilascio della procura al difensore, non necessita di essere riprodotta e neppure richiamata nella procura alle liti.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., commi 1 e 2, art. 250 c.p.c., commi 2 e 3, e art. 161 c.p.c., in rapporto all'art. 360 c.p.c., n. 4 perché la Rxxxxxxx in liquidazione dal 1992, si sarebbe costituita in giudizio con una procura rilasciata anni prima della liquidazione non dal liquidatore ma dal legale rappresentante dell'epoca, e quindi da un soggetto che, al momento della costituzione in giudizio, era privo di alcun potere rappresentativo.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché riproduce la censura mossa in appello dalla ricorrente senza però tener conto del contenuto della sentenza di appello proprio laddove ha rigettato la censura di difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante dell'attrice. Il motivo di ricorso non sviluppa una critica alla sentenza impugnata ma si limita, inammissibilmente, a riprodurre in questa sede il contenuto di un motivo di appello.

La sentenza impugnata ha infatti esaminato e rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante della R., S.S., osservando che:

- effettivamente, già all'inizio del primo grado di giudizio (26.11.1993) la società era stata posta in stato di liquidazione (2912.1992);
- essa si era costituita in giudizio come xxx in persona del legale xxxxxxxx che aveva rilasciato procura all'avv. xxx;
- xxxxxxxx già all'inizio del primo grado di giudizio era cessato dalla carica di amministratore unico, per assumere la carica di liquidatore e quindi la procura iniziale era stata rilasciata da soggetto privo di poteri rappresentativi;
- tuttavia, in data 3.6.1996, nel corso del giudizio di primo grado, si costituiva la xxxx. in liquidazione in persona del liquidatore xxx. dando mandato all'avv. xx

Ciò premesso in fatto, la corte d'appello affermava che tale costituzione in corso di causa di soggetto dotato della necessaria capacità processuale fosse idonea a sanare, con efficacia retroattiva, il difetto di legittimazione processuale preesistente in capo al procuratore nominato da soggetto privo ormai di poteri rappresentativi della società.

Il ricorrente non indica neppure in quale errore di diritto sarebbe caduta la corte d'appello nell'affermare l'intervenuta sanatoria del difetto di legittimazione processuale preesistente.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura è scarsamente intelligibile senza la lettura della sentenza impugnata, limitandosi il motivo di ricorso ad affermare che la sentenza è stata emessa nei confronti di un soggetto che non poteva essere parte del procedimento (quale?). Esso fa oscuramente riferimento alla eccezione di nullità della procura rilasciata dalla compagnia di assicurazioni sollevata dalla R. s.r.l. in liquidazione e rigettata in appello. E' plausibile che, come osserva la controricorrente, dopo aver contrastato la sollevata eccezione di nullità della propria procura, sollevata dalla R. e rigettata dal giudice di appello, la ricorrente vorrebbe invece ora giovarsene per far dichiarare la nullità della sentenza.

In ogni caso, il motivo è del tutto inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non sviluppa dotandola di contenuto la censura mossa neppure al limitato scopo di renderla quanto meno agevolmente comprensibile.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto nella intestazione della sentenza impugnata risulta indicato un soggetto (la xxxxxxx liquidazione, in persona del liquidatore) ed una procura diversa da quelli indicati negli atti di parte

convenuta, sia in comparsa di risposta che in comparsa conclusionale. Il motivo è infondato.

L'eventuale errore nella intestazione della sentenza (solo questo nel motivo è dedotto) ovvero l'inesatta indicazione del nominativo di una delle parti non produce la nullità della sentenza quando, come nella specie, dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti: nel corpo della sentenza è argomentatamente spiegato, anche per superare l'eccezione di carenza di legittimazione processuale in capo alla xxxxx. (riproposta in questa sede con il primo motivo di ricorso), che il soggetto costituito è quello effettivamente esistente al momento del giudizio, ovvero la società in liquidazione.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ancora dell'art. 182 c.p.c., commi 2 e 3, art. 113 c.c., comma 1, e art. 77 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. la ricorrente deduce la nullità della procura rilasciata dall'amministratore del condominio, a causa del mancato inserimento in essa del riferimento espresso alla delibera condominiale di autorizzazione, che farebbe venir meno la legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore, con conseguente nullità sia della costituzione in giudizio del condominio che di tutti gli atti successivi, primi tra tutti la chiamata in causa della compagnia di assicurazione e la stessa sentenza di condanna.

Il motivo è del tutto infondato, in quanto la delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore di un condominio a promuovere un giudizio, ove necessaria, è atto presupposto, autonomo e distinto rispetto alla procura al difensore, in quanto costituisce il fondamento della legittimazione ad agire dell'amministratore. Pertanto, purché essa abbia giuridica esistenza precedente al rilascio della procura al difensore, non necessita di essere riprodotta e neppure richiamata nella procura alle liti. Infine, con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Essa sostiene che, poiché il condominio è l'unico responsabile diretto verso il danneggiato, l'assicuratore è tenuto a rivalerlo di quanto esso dovrà pagare, ovvero del danno obiettivamente provocato, ma pur sempre l'assicurato è tenuto a comportarsi verso l'assicuratore secondo correttezza e buona fede, e non può pretendere che questi risponda delle consequenze dell'atteggiamento passivo, tenuto dal proprio assicurato dopo il verificarsi del sinistro, qualora questi si sia adagiato sulla esistenza dell'assicurazione senza attivarsi in alcun modo per cercare di contenere i danni. Pertanto, sostiene che il giudice di merito ha sbagliato laddove ha condannato l'assicurazione a tenere indenne il condominio anche delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione, maturate a causa dell'atteggiamento poco diligente del condominio.

Dalla lettura delle conclusioni della ricorrente, riportate nella sentenza di appello, risulta che questa questione non è stata in precedenza dedotta, e pertanto è questione nuova, inammissibile in questa sede.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dalla contro ricorrente R. s.r.l. in liquidazione, e le liquida in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 gennaio 2015.

